

ARCHIVIO GENERALIZIO - Sezione Storica

Chierici Regolari Somaschi

BIOGRAFIE C.R.S.

n. 1318

---

---

---

---

---

Curia Generalizia - Roma

1318

27/3/1760

P. TRISSINO BALDOVINO

di Vicenza, Professore l'anno 1692. Dal maggio 1697 è  
maestro di grammatica inf. nel seminario ducale di  
Venezia. Rimase al Ducale fino al 1703, poi fu impiega-  
to, forse in qualche ospedale di Venezia. Nel 1715 fu

mandato nella casa professa di Vicenza. Nel maggio

1720 ne divenne preposito.

In seguito occupò i seguenti uffici:

1723-26 rettore di S. Valentino di Vicenza

1726-29 rettore della Misericordia di Vicenza

1729-32 rettore di S. Valentino di Vicenza

1736-41 rettore di S. Valentino di Vicenza

1744-48 rettore di S. Valentino di Vicenza.

MORI 27/3/1760 (ANZI VENEZIA S. P. B. T. E.)

Riguardo al suo rettorato in S. Valentino, noi possia-  
mo ricordare che nella seduta del Consiglio dei Deputa-  
ti del 12 IV 1730 fu stabilito " come é considerabile

il provento dei lavori, così havendo fatto conoscere  
l'esperienza essere l'esazione, et impiego del denaro  
delli lavori, e della cassette di troppo distrazione  
al P. Rettore obbligato principalmente all'attenzione  
della cura spirituale di quelle anime, oltre a disordini  
che succedono nelle scritture e la dissonanza della leg-  
gi del Principe nostro serenissimo; si propone, che com-  
me al presente utilmente si pratica nell'ospedale della  
Misericordia, debba la Madonna mandar un putto a rice-  
vere il denaro da mercanti, e consegnarlo al Visitato-  
ri, ecc.

Levatosi al P. Rettore l'incomodo dell'esazione e ma-  
neggio del denaro, si propone che sia somministrato al  
medemo il vitto con le misure stesse, che viene sommi-  
nistrato al P. Rettor della Misericordia, restando in  
pratica alla Congrega minore tutta l'autorità di accor-  
dare anco quando meglio paresse una quantità mensuale

Car. della Madonna

da contribuirsi al P. Rettore per il suo vitto e del P. Commesso. Dovendo intanto il Provveditor dar gli ordini propri perché sia provveduto al loro vitto colle misure medeme praticate nell'ospedale della Misericordia. Confidandosi che il zelo del P. Rettore impiegherà il tempo che se li rende libero nella coltura spirituale e massime nello spiegare nelle domeniche et altre feste la Dottrina cristiana giusta al- lo prescritto del S. Concilio di Trento in quel luogo che sarà stimato proprio dalla congrega minore. Si propone pure che il provveditore habbia a contri- buire al P. Rettore quanto fu stabilito nella parte

6 VI 1726 per le messe e per il vestiario, e quando li manegge il denaro delle altre rendite li sarà ass- gnato dalla congrega minore la quantità che sarà ne- cessario del denaro della cassa dei lavori, e debba pure il zelo del provveditore sino ad altra provisio- ne della congrega minore intendersi con la Madonna per- ché niente manchi a di lei decente vitto et al biso- gno delli infermi."

Questi e altri decreti stabiliti in quella seduta pas- sarono nel nuovo regolamento dell'istituto. I Somaschi in S. Valentino, come negli altri ospedali, vivevano in povertà, sussidiati dalla carità pubblica.

In una successiva seduta dal 5 VI 1730 per il manteni-

mento dei religiosi fu stabilito:

Essendosi considerato da alcuni soggetti di questa Congrega minore, che sarebbe cosa espediente e propria accordare una quantità mensile da contribuirsi al P. Rettore del nostro ospitale di S. Valentin per il citto suo, e del P. Comesso, et essendosi si' anco raccolto da soggetti che hanno sopra di ciò tenuto discorso col R.mo P. Provinciale della Congregazione somasca, che presentemente s'atruva in questa città munito d'ogni necessaria autorità dalla sua superiorità generale riuscire di contento e soddisfazione del med. liinfraespresso accordato - si propone e l'anderà parte che di questa Congrega minore, coll'autorità impartitale dalla Congrega maggiore colli capitoli decimo e undecimo presi li 12 aprile pass. sia per stabilito e fermato. Che in luogo del quotidiano allimento solito prestarsi al P. Rettore e Comesso siano dal sig. Proveditore contribuiti al P. Rettore dicati dieci correnti di L. 6.4, e die stara di formento al mese anticipati li quali servir debbano per l'allimento d'esso P. Rettore e del Comesso, onde non resti perciò riguardo il vitto altro obbligo al Pio Luogo, che di farli servir nella cucina commune d'oglio e sale, e di tutto il vino bi'ognevole, e così anco di quelli erbaggi che si attroveranno negli orti del luoco stesso, e restando l'arbitrio al P. Rettore di farsi dare dal sig. Proveditore o il formento o il prezzo che correrà del medemo si tempo in tempo nella publica piazza, e giusto la pu-

blica tariffa, né possono in conseguenza né il P. Rettore, né il  
Commeso prendere pretendere né ricevere cosa alcuna di più di quan-  
to resta sopraspresso, né dal sig. Provveditore, né dalla Madonna,  
o altri del Pio luogo.

E ciò oltre li dic. 20 per il vestiario del P. Rettore, e li dieci  
del Commeso, e le solite messe, come fu stabilito nella parte 6  
giugno 1726

Ballotata hebbe P. 7 c. 0

Così che restò presa e pubblicata

Tratta dal libro delle Parti della Congrega minore del Pio Luogo di  
S. Valentino

Gio. Batta Pisani nod.

Lo zelo spirituale del rettore P. Trissino, secondo i  
criteri di allora, ci può essere testimoniato anche  
dal seguente documento:

Vicenza - arch. orfan. - Libro Parti: S. Valentino

31.3.1731

Essendo stato rappresentato dal pio suggerimento del P. Rettore che per antica  
immemorabile consuetudine è sempre stato praticato il far celebrare sei santi  
sacrifici con la messa cantata in suffragio delle anime tanto delle putte, quan-  
to delli putti morti nell'ospedale nel giotno della sepoltura di cad. di essi,  
et esser ultimamente morte tre putte, per quali non è stato fatto celebrare  
un sacrificio. Parendo giusto et honesto alla Congr. minore, che sia continuo  
il pio costume di suffragare l'anime di tutti quelli che muoiono nell'osp  
tanto maschi che femmine.

Si propone e l'anderà parte d'esser poi portata alla congr. maggiore per la sua  
approbatione, che siano immediate fatte celebrare in questa chiesa di S. Valen-  
tino sei sacrifici, e messa cantata per cad. delle tre putte ultimamente defun-  
te in suffragio delle loro anime, e che in avvenire per cad. putto e putta che  
morirà, sia raccomandato al zelo del P. Rettore far celebrare nella chiesa stes-  
sa, e ne giorno della sepoltura sei sacrifici oltre la messa cantata per cad.,  
per esser immediate supplito delli SS. Visitatori col danaro della cassa.

"Ogni tanto nelle case, e soprattutto negli orfanotrofi del veneto, si ripresentava la questione dell'elezione del rettore. I Deputati o Provveditori rivendicavano il loro diritto alla nomina o alla presentazione di una terna al P. Gen.; questi a sua volta doveva rivendicare la libert  della Congregazione. Si veniva a compromessi, qualche volta preceduti da accese questioni; i Somaschi cercavano tutti i modi di conciliazione per poter proseguire nella loro missione di educatori degli orfani. La questione si present  anche per S. Valentino, questa volta alimentata dal fatto che il rettore del momento era il P. Almerico Dalla fabbra " appartenente ad estero stato ", cio  non veneto. La repubblica e i suoi organi erano molto gelosi di conservare in tutto la propria nazionalit . I Provveditori scrissero al P. Gen. Bertazzol

domandando che fosse nominato un rettore nazionale.

Il P. Gen. rispose energicamente ma anche diplomaticamente, sostenendo prima di tutto l'onore del P. Della ~~Mauro~~ Fabbra e dicendo:

" Quantunque acerbamente mi punga il cuore la disgrazia d'un'huomo, che consumato nella pratica di amministrare ai fedeli con profitto delle anime a lui commesse il Sacramento della Penitenza ha lasciate march  d'onore non peno in questo, che in ogni altro impiego da lui sostenuto ad ogni modo non volendo io venir meno al debito, che mi corre di servire con piacere V.S. Ill.ma nell'etto, che si compiace farmi premura di provvedere altro rettore cotesto Pio Luogo di S. Valentino, non posso non assicurarla, che tenendo ancor io la stessa brama, prima che mi giungessero i riveriti suoi cenni ho spedita patente ad altro soggetto, affinch  il pensiero si dia di meglio servire un luogo alla cura del di lei zelo affidato. Dopo quest'atto di previa rassegnatione alle giuste richieste di V.S. Ill.ma mi rimane l'honore di supplicarnela con tutta l'energia delle mie calde e riverenti premure, casoch  scuopravi l'innocenza del P. Della Fabbra uomo di merito e di dottrina e contrapporre all'atto delle di lui esclusione

trina a contrapporre all'atto della di lui esclusione dal Pio Luogo registrato nei catasteci di questa ven. Congregazione altro simile apposto al primo della scoperta innocenza, acciò che se mai è stato indebitamente spogliato da suoi poco amorevoli di quel fregio, per cui agli occhi del mondo risplendea la sua illibata onoratezza, gli venga a titolo di grata riconoscenza dalla sua giustizia restituito .... - Ferrara 23 febr. 1736 - D. Grisostomo Bertazzoli Prep. Gen. dei CRS. "

Il vero motivo della presa di posizione contro P. Dalla Fabbra non era una supposta colpevolezza di costui, ma la rivendicazione di 'diritti' da parte della Congregazione dei protettori; come si può rilevare dalla seguente delibera presa in quella seduta:

▪ L'occasione della presentanea mancanza di P. Rettore nel nostro Ospitale di S. Valentino ha richiamati li riflessi più accurati sopra li cap. 4<sup>o</sup> e 5<sup>o</sup> della compattata 7 IV 1658, che riguardano l'elezione; e rimozione respective del med. P. Rettore, e conoscendosi, rispetto massime alla constitutione presente delle due Congreghe maggiore e minore, essere necessarie dichiarazioni, e spiegazioni maggiori, per non deviare a pregiudizio del Pio Luogo e delle ragioni et autorità delle Congreghe, della osservanza et esecuzione dei capitoli stessi, si propone e l'andera parte: Che essendo scritto nel 4<sup>o</sup> capitolo, che il P. Rettore, che adesso, o in avvenire sarà eletto, o dal B. Generale, o dalli Definitorio della Congregazione somasca, dopo d'haver preso il possesso del suo governo, vada a riverire gli Ill.mi SS. Protetto-

ri Padroni del P.L., e riverire quegli ordini, che a loro paresse di puorle purché non siano contrari all'istituto della Congreg. Somasca, sia, e resti dichiarata per sempre, che per il nome di Protettori e Padroni si intenda la congregazione minore, avanti la quale doverà portarsi ogni nuovo Rettore eletto nella prima riduzione, che sarà fatta, dopo preso il possesso, per riceverli ordini della medesima; il che pure doverà haver luogo

zo, et essere eseguito da qualunque altro religioso, che in qualunque caso dovesse provisionalmente per qual si sia tempo portarsi a supplire all'impotenza, o mancanza del P. Rettore, il che pure tutto abbia ad esser osservato anco rispetto alla persona dei commessi, restando in tutte l'altre parti salvo e fermo il contenuto del medesimo cap. 4°.

Che essendo convenuto nel cap. 5°, che accadendo per qualche ragionevole rispetto, che non piacesse l'opera di detto Rettore li SS. Protettori coll'autorità della Congrega o maggiore o minore habbino a darne avviso al R.mo P. Gen., perché subito provveda d'altro idoneo rettore, il quale in ogni caso e tempo preso il possesso del suo governo habbia ad eseguire come nel sudd. cap. 4°, né essendo possibile havere il libero e vero sentimento delle Congreghe, quando li soggetti, che le com-

pongono non preservati da qualunque ritegno di rispetti o riguardi sia e s'intenda dichiarato, e provveduto, che per havere il sentimento vero della coscienza dei soggetti della Congrega affinché possa sempre assicurarsi se ai med. piaccia o no l'opera tanto del P. Rettore, quanto del Commesso, nella riduzione, che si farà della congrega maggiore passati, che siano li nove mesi dal giorno in cui il nuovo P. Rettore avrà preso il possesso sia in essa mandata la parte dell'approvazione dell'opera e condotta del med. P. Rettore; e lo stesso pure doverà esser fatto nel principio d'ogni anno nel giorno in cui sarà creato il nuovo governo, e succedendo, che non resti appresa l'approvazione col maggior numero dei voti, abbia ad intendersi, che alla congrega stessa non piaccia l'opera del P. Rettore, e che l'Ill.mo S. Presidente pro tempo debba darne avviso al R.mo P. Gen., perché provveda immediate di nuovo soggetto il che tutto dovrà intendersi et esser praticato anco rispetto alla persona del Commesso ".

Questa delibera ha il solo attenuante che la Congrega non presenta lei il nuovo soggetto, ma accetta quello presentato dal P. Gen.: ma latet anguis in herba, perché la nel

tato dal P. Gen.; ma latet anguis in herba: perché la permanenza di detto nuvo soggetto é soggetta all'arbitrio della congrega, senza possibilità di appello da parte dei Somaschi.

Il 25 I 1746 fu deliberato di escludere dall'istituto gli orfani soprannumerari, " dovendo nel solo caso delle vacanze dei luoghi esser ammessi quelli che saranno crediti più miserabili ".

Nella delibera del 12 IX 1746 fu limitato il diritto del P. Rettore di intervenire alle congreghe, " non essendo necessaria nella congrega stessa la persona del P. Rettore, non perché possa egli esporre tutto ciò che occorresse, e rispondere a ciò che fosse ricercato intorno alle cose dell'ospedale attinenti alle di lui ispezioni, e ricevere gli ordini opportuni, che parerano alla congrega stessa, fermo perciò anco in avvenire l'obbligo a Padri Rettori d'attoversi pronti nel luoco, et ora degli inviti per la reddutione delle congreghe stesse, sia prima d'intraprendere ogni altro affare inteso e ricercato dai med. PP. Rettori tutto ciò che sarà conveniente e necessario, e pe comunicargli gli ordini, che parerano alla congrega stessa. Il che fatto restino licenziati..."

Prescindendo dal fatto della rigida volontà di preservare i propri diritti giurisdizionali, si deve riconoscere a queste congreghe, qui e altrove, la capacità amministrativa ( se tra qualche decennio negli ospedali si verificeranno gravi difficoltà finanziarie, ciò é dovuto alla generale situazione economica gravosa di tutto lo stato veneto ), e la volontà di assicurare un buona formazione anche religiosa ai loro assistiti; Perciò ci spieghiamo il

loro costante interessamento per la la istruzione catechistica e la disciplina morale degli alunni. Ecco un esempio: Delibera 12 IX 1746:

" E perché non merita minor provvedimento la libertà che si predono li putti di uscire, et andar vagando nelli giorni festivi, nelli quali, consumando essi tutti li giorni di lavoro nelle botteghe, et altri luoghi delli loro accordi, é dovere che attendano agli esserci

[Faint, illegible text on the left page of the notebook, possibly bleed-through from the reverse side.]

tii di christiana pietà nel Pio loco, e massime nella  
frequenza dei Sacramenti, et ascoltar le lezioni delle  
Dottrina christiana, le quali restano nuovamente racco-  
mandate al P. Rettore. Si propone e l'anderà parte, che  
in avvenire non sia dal P. Rettore, né dal P. Commesso  
nelli giorni festivi, permesso ad alcuno dei putti d'uscir  
re dal Pio loco se non con la previa licenza, e contra-  
facendo alcuno doverà il P. Rettore et il P. Commesso  
osservare quanto s'ha prescritto di sopra intorno agli  
incarichi della Sig. Madonna "

[Faint, illegible text on the bottom right page of the notebook, possibly bleed-through from the reverse side.]